

Messaggio

numero

5305

data

24 settembre 2002

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Nuova Legge di applicazione alla Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la Legge di applicazione alla Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri.

1. INTRODUZIONE

1.1 In applicazione dell'art. 54 cpv. 2 della Legge federale 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (RS 141.0), il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 17 luglio 1959 concernente il passaporto svizzero (RS 143.2), l'ordinanza del 20 febbraio 1985 che stabilisce il modulo di passaporto 1985 (RS 143.21) nonché l'ordinanza del 18 maggio 1994 relativa alla carta di identità svizzera (RS 143.3.).

Nell'autunno 1997 l'ufficio federale di polizia ha avviato uno studio volto a progettare la creazione di un nuovo passaporto e della relativa base legale. Una delle principali ragioni di questo progetto - denominato "Progetto documenti di legittimazione"- é da ascrivere alla creazione di una rete di sicurezza elettronica atta a frenare l'aumento delle falsificazioni dei documenti personali.

L'odierno passaporto non soddisfa infatti più i parametri internazionali dell'Organizzazione di aviazione civile internazionale, segnatamente in ragione del suo formato e del fatto che non è leggibile elettronicamente. Proprio per questo motivo si è corso il rischio, nel 1998, che gli Stati Uniti reintroducessero il visto di entrata per i cittadini elvetici. Per ovviare a questo inconveniente le autorità elvetiche hanno trovato un accordo transitorio con gli Stati Uniti fino al 2003.

Alla metà di ottobre del 1998 il Gruppo Progetto documenti di legittimazione presentava il proprio rapporto all'ufficio federale di polizia. Il 4 ottobre 1999 il Consiglio federale inviava in consultazione l'avamprogetto di legge unitamente al rapporto esplicativo.

Il Messaggio concernente la nuova legge veniva licenziato dal Consiglio federale il 28 giugno 2000 (cfr. FF n° 2000 pag. 4135 ss).

Il 22 giugno 2001 l'assemblea federale ha promulgato la nuova Legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri (LDI) la cui applicazione, nel nostro Cantone, comporta la necessità di emanare una legge di applicazione, siccome regolamenti o decreti esecutivi non possono essere emanati in diretta applicazione di

un atto federale, non esistendo a questo proposito, in Ticino, una delega costituzionale o legislativa al Consiglio di Stato e neppure, nella fattispecie, è data un'attribuzione di competenza direttamente all'Esecutivo cantonale.

Sulla scorta della LDI i cantoni sono tenuti ad emettere una legge di applicazione.

- 1.2 La procedura di emissione del passaporto è oggi differente rispetto a quella per l'ottenimento della carta di identità. Il passaporto è rilegato come libretto da una ditta privata per ordine del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ed è trasmesso agli uffici cantonali dei passaporti per la personalizzazione (ovvero l'introduzione dei dati personali e di eventuali altri dati). La tassa di emissione del passaporto è incassata dai Cantoni.

La carta di identità, per contro, è personalizzata da un servizio centrale privato mediante una sofisticata tecnica digitale; di norma la carta di identità viene direttamente inviata al cittadino richiedente. La tassa è ripartita tra i Comuni e la ditta produttrice (articolo 28 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla carta di identità svizzera).

Con l'introduzione del nuovo passaporto, a partire dal 1. gennaio 2003, la procedura di emissione per i documenti di identità (passaporto e carta d'identità) sarà unificata. Gli uffici cantonali dei passaporti avranno il compito di elaborare, introdurre e inviare "on line" i dati, che riceveranno dai comuni. L'ufficio federale preposto si occuperà della personalizzazione dei documenti sulla scorta dei dati ricevuti dagli uffici cantonali. I cittadini riceveranno i documenti direttamente dall'ufficio federale.

Le tasse saranno ripartite tra la Confederazione i Cantoni e i Comuni.

- 1.3 A livello cantonale è attualmente in vigore il Regolamento del 30 novembre 1994 concernente i documenti di frontiera (RL 1.2.1.2).

- 1.4 Alcuni dati

Documenti d'identità emessi, e importi incassati dal 1996

Anno	Passaporti (nuovi e rinnovi)	Carte d'identità (di fortuna)	Emissioni per cassa	Incasso fr.
1996	24'282	87	2'947	1'144'330
1997	22'813	76	3'247	1'187'507
1998	22'437	111	2'733	1'153'182
1999	24'839	128	3'127	1'257'973
2000	28'388	110	3'560	1'454'896
2001	25'946	115	3'483	1'307'997

2. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

L'art. 1 precisa il campo di applicazione della legge.

Articolo 2

Lo spazio di manovra demandato ai Cantoni da parte della legislazione federale sui documenti d'identità è molto ridotto. L'obiettivo del legislatore federale era in effetti quello

di uniformare nel dettaglio le procedure a livello svizzero. Anche le tasse (emolumenti secondo il diritto federale) sono stabilite dalla specifica ordinanza e dovranno essere scrupolosamente applicate da tutti i Cantoni.

Rimane, per contro, di competenza cantonale la ripartizione delle stesse tra Cantone e Comuni.

Senza vincolarci definitivamente in questa sede (manca in effetti ancora l'ordinanza federale) accenniamo che oggi giorno i Comuni, nell'ambito del rilascio delle carte d'identità, ricevono, su un importo di fr. 35.--, fr. 18.-- se il richiedente ha compiuto 15 anni, rispettivamente fr. 11.-- su fr. 25.--, se il richiedente è di età inferiore. Per quanto concerne la procedura di rilascio dei passaporti attualmente i Municipi prelevavano in modo autonomo una tassa di cancelleria di, al massimo fr. 10.--. Riterremo pertanto equo ridistribuire al Comune di domicilio del richiedente adulto un importo massimo di fr. 25.-- per ogni documento, rispettivamente fr. 17.50 per ogni documento rilasciato ai bambini.

Articolo 3

Il Canton Grigioni ci ha fatto sapere di essere molto interessato alla possibilità di poter concludere con noi una convenzione che permetta ai suoi cittadini in modo particolare della Val Calanca e Mesolcina, in caso di urgenza, di poter ottenere un passaporto provvisorio allestito nel nostro Cantone.

Non intravediamo difficoltà ad assecondare questa richiesta, creando la necessaria base legale.

Articolo 4

Può accadere, seppur rarissimamente, che non sia concesso il documento postulato. Parimenti la legge federale indica i motivi per un'eventuale ritiro dello stesso. Trattandosi di decisioni dev'essere possibile contestarle davanti a un tribunale.

3. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2000-2003

La presente Legge costituisce l'applicazione a livello cantonale di una Legge approvata nel giugno 2001 dal Parlamento federale. Di conseguenza essa non è contenuta nelle linee direttive.

La presente Legge determina delle conseguenze finanziarie a livello cantonale; da un lato occorrerà infatti prevedere l'infrastruttura tecnica con la formazione del personale ed i relativi costi, d'altro canto sarà pure determinante il riparto stabilito dall'Ordinanza federale e il numero e genere di documenti rilasciati.

Per quanto attiene i Comuni non vi dovrebbe essere nessun particolare aggravio, poiché già ora la procedura relativa alla richiesta di un documento d'identità, ha inizio presso le Cancellerie comunali. Con l'entrata in vigore della nuova legislazione federale e cantonale, i Comuni, grazie al nuovo riparto delle tasse, ne trarranno dei benefici.

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo ad adottare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

di applicazione alla Legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 24 settembre 2002 n. 5305 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Campo di applicazione La presente legge disciplina l'applicazione della legislazione federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri.

Articolo 2

Autorità competente Il Consiglio di Stato:

- a) designa il Dipartimento competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti i documenti d'identità;
- b) emana le disposizioni di esecuzione necessarie all'applicazione della presente legge e delle normative federali;
- c) disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l'autorità cantonale e quelle comunali;
- d) determina i riparti delle tasse con i Comuni.

Articolo 3

Accordo intercantonale Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d'identità ai propri cittadini.

Articolo 4

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 5

Entrata in vigore Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.